



Intestare il mezzo utilizzato per il trasporto abusivo dei rifiuti a “teste di paglia” per sfruttare il “buco nero” della norma, continua incredibilmente a risultare strategia vincente della criminalità ambientale per mancata percezione di questa furbizia da parte della giurisprudenza

FINCHÉ LA GIURISPRUDENZA CONTINUERÀ A CADERE NELLA COLLAUDATA “TRAPPOLA” DELLA FITTIZIA INTESTAZIONE A TERZI ESTRANEI DEI MEZZI UTILIZZATI PER IL TRASPORTO ABUSIVO DI RIFIUTI, RESTITUENDO IL VEICOLO, SI VANIFICANO LE OPERAZIONI DELLA PG PER IL CONTRASTO AL FENOMENO CRIMINALE

A cura del Dott. Maurizio Santoloci

Continua, incredibilmente, in sede giurisdizionale la falciatura dei dissequestri e restituzione dei veicoli utilizzati per il trasporto e lo smaltimento illecito dei rifiuti (anche pericolosi), nonostante sentenze di condanna o patteggiamento e convalide pregresse.

Una parte della giurisprudenza non riesce ancora a percepire che chi delinque in questo settore ha intuito perfettamente il “buco nero” della norma e attua **la furbizia sistematica e seriale di intestare i veicoli a “teste di paglia” estranee** che - al momento dell'accertamento su strada - si trovano lontane. Di fatto sul territorio nazionale **la quasi totalità dei mezzi utilizzati per il trasporto e smaltimento illecito dei rifiuti sono intestati a terzi apparentemente estranei**. Tutto questo al fine di ottenere in tempi brevi il dissequestro del furgone per continuare a delinquere tranquillamente, vanificando così l'operazione di polizia giudiziaria per il contrasto al grave fenomeno criminale.

Si tratta di una **vite senza fine** che gira su se stessa in modo inutile, finché non si riuscirà ad intuire la necessità di **uno stop generale a questa strategia intelligentemente delittuosa**.

Il punto ridicolo della situazione è che la polizia giudiziaria ormai lamenta all'unisono - su tutto il territorio nazionale - che di fatto dopo due/tre giorni dal sequestro e dalla convalida si ritrovano su strada gli stessi soggetti alla guida dello stesso furgone (sempre fittiziamente intestato a un terzo) che continuano senza problemi a circolare trasportando abusivamente rifiuti verso destinazione di smaltimenti illeciti. Sequestrano di nuovo. E dopo due giorni si ritrovano al punto di partenza con il furgone che circola tranquillamente guidato dagli stessi soggetti... E così via all'infinito...

Ma perché si è creato questo problema di incrostazione giurisprudenziale dal quale sembra non si possa uscire fuori? **Vediamo di cercare di inquadrare la situazione.**

1) La vincente furbizia “culturale” della criminalità ambientale che intuisce e sfrutta un “buco nero” della normativa

Testo tratto dal volume “Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale” edizione 2016 di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci¹

Chi delinque si è letto attentamente la norma ed ha individuato il “buco nero” da sfruttare. Infatti se il veicolo non “appartiene” al soggetto che poi risulta responsabile dei fatti e “appartiene a persona estranea al reato”, la norma non prevede la confisca... Una negativa falla nel sistema legislativo, che chi delinque sa bene come sfruttare. Praticamente la quasi totalità di questi mezzi oggi non sono intestati sulla carta a chi di fatto materialmente li guida ed opera in prima persona la gestione abusiva dei rifiuti, ma - abilmente e furbescamente - sono intestati formalmente a soggetti terzi, che si trovano a casa al momento del fatto-reato e poi – comunque – sono apparentemente “poveracci”, cioè nonnetti pensionati, disoccupati di comodo con parecchi figli a carico, cittadini stranieri nullatenenti, persone affette da malattie gravi e croniche, e comunque altri soggetti similari.

L'effetto che si raggiunge con tali strategie - **ben pianificate con il supporto di professionisti del ramo** - è duplice: da un lato creare i presupposti (meramente formali) per un rapido dissequestro, sul presupposto oggettivo e cartolare che il mezzo appartiene a persona terza e - dunque - va comunque dissequestrato; dall'altro lato, soprattutto alimentare l'aspetto compassionevole in relazione alla figura del terzo intestatario (di comodo) che viene presentato poi in sede giudiziaria come **un “poveraccio” innocuo, estraneo ed inconsapevole dei fatti-reato, che vive solo grazie a quel mezzo per attività modeste e magari fittiziamente lecite** (anche se poi di fatto esistenti solo sulla carta), e che verrebbe privato dell'unica forma di sostentamento in caso di mantenimento in sequestro del mezzo.

Da questa miscela di elementi, il “buonismo” prima investigativo e poi giurisprudenziale emerge latente ed i mezzi molto spesso - in caso di sequestro - subito restituiti. **Ed il giorno dopo sono di nuovo al lavoro (illecito) in turn over senza fine...** Se vengono di nuovo fermati, si replica..

Invece, a nostro modesto avviso, in questo secondo caso (praticamente dominante nel quadro reale della quotidianità) si devono valutare alcuni elementi su un doppio binario per operare un'applicazione sostanziale e non meramente cartacea e formale (e viziata dal “buonismo” in esame) del combinato disposto dell'art. 259 comma 2 del D.lgs n. 152/06 e dell'art. 240 Codice Penale.

¹ “Diritto all'ambiente – Edizioni”: www.dirittoambientedizioni.net

Sito libro: <http://shop.dirittoambiente.net/tecnica-di-polizia-giudiziaria-ambientale.html>



In primo luogo, va operata una attenta riflessione sulla concreta e reale possibilità che tale mezzo, che è stato comunque individuato mentre trasportava rifiuti verso destinazione ignota e totalmente “invisibile” rispetto ad ogni regola normativa, possa di nuovo comunque (al di là della appartenenza formale e/o di fatto) essere nuovamente utilizzato per tali finalità illecite. E su questo punto molto ci si aspetta dalla comunicazione di notizia di reato della PG operante, che non può limitarsi ad una informativa di tipo prontuaristico ed asettica, ma deve ben inquadrare tutto il fatto (nei presupposti, nelle dinamiche e nelle conseguenze) per consentire a PM e giudici nelle varie fasi di operare una valutazione di prognosi reale **ai fini della reiterazione**. In relazione ai reati ambientali, la necessità di una comunicazione di notizia di reato comunque esaustiva e non asetticamente breve si conferma - dunque - sempre necessaria.

Dunque, è importante descrivere bene il tipo di rifiuti, la provenienza (occasionale o seriale), la sistematicità di tali viaggi (è un carico isolato oppure è lavoro stabile? È occasionale o stile di vita?), il regime degli introiti (il soggetto o i soggetti traggono da tali attività l'unica fonte di sostentamento?), il regime delle forniture (i rifiuti sono stati forniti una volta occasionalmente o diversi soggetti o aziende sono stabilmente fornitori primari?), i risultati delle destinazioni eventualmente pregresse di precedenti viaggi (dove sono finiti eventuali carichi passati?) e la destinazione presunta o accertata del carico attuale, i danni reali o potenziali per l'ambiente e la salute pubblica (connesso non solo alla tipologia e pericolosità del rifiuto, ma anche alle modalità di azione: un “bottino” che trasporta in nero rifiuti liquidi domestici o aziendali non pericolosi ma che tutte le notti - pur essendo un soggetto singolo che si presenta come “privato” - li riversa in pozzi isolati distrugge comunque le falde di acqua potabile della zona).

Particolare attenzione va anche riservata agli approfondimenti sui “falsi privati”, atteso che oggi ulteriore strategia di chi delinque in questo settore è quello di operare in modo appartenente come “privato” e non come “azienda”, e dunque con veicoli intestati a livello personale ed altre impostazioni logistiche finalizzate a far apparire tale attività come occasionale e di derivazione “domestica” (il tutto per accedere ad ipotesi sanzionatorie più miti ed esorcizzare il pericolo di reiterazione). Conseguenze nei verbali e nella comunicazione di notizia di reato sarà opportuno descrivere nel dettaglio il tipo di attività seriale e ripetitiva e dunque di fatto aziendale “in nero” anche se le carte depongono per un “privato”. Dunque, operata tale valutazione sulla potenziale reiterazione seriale del trasporto illecito nei contesti fattuali caso per caso, potranno emergere elementi utili per decidere sul mantenimento o meno del sequestro in atto per tali finalità preventive.

Ma nel contempo credo sia oggi necessario - attese le furbizie sopra citate ed ormai consolidate e maturate da chi delinque per sfuggire alle maglie larghe delle sanzioni in campo ambientale - **operare anche una attenta valutazione sulla reale “appartenenza” di fatto del veicolo**. Valutazione che per forza di cose, ma anche stando allo spirito ed alla lettera delle norme, **non può essere solo limitata alla lettura della “intestazione” formale del veicolo** medesimo, ma deve andare oltre..



Il veicolo – come abbiamo sopra visto - è oggi **quasi sempre “schermato” a livello formale dalla confisca**. In tale contesto, sempre dalla comunicazione della notizia di reato ci si aspettano elementi utili per capire bene la reale situazione di fatto. D'altra parte queste strategie sono mutate - con le dovute differenze strutturali – da analoghe furbie nel settore della medie e grandi evasioni fiscali, ma mi sembra che in tali settori le indagini consentono sempre di smascherare i finti intestatari di comodo per individuare (e colpire con le dovute procedure e sanzioni) i veri titolari che spesso sulla carta sono dei “poveretti.” Anche nel settore ambientale è doveroso lo stesso impegno di attenzione investigativa e valutativa, per evitare che le realtà sulla carta prendano il sopravvento sulle realtà reali.

Questo per non cadere nella trappola delle (spesso banali e grossolane e – con un po' di impegno - facilmente smascherabili) furbate messe in campo da questi soggetti; trappola che fa leva troppo spesso sugli aspetti compassionevoli sopra citati, recitate ad arte da questo tipo di delinquenti ambientali, che sfruttano a loro comodo i retropensieri di “buonismo” investigativo e giudiziario.

È appena il caso di sottolineare che, come sopra accennato, chi opera in questo settore è spesso una “impresa in nero” sotto ogni punto di vista (anche amministrativo e fiscale/tributario); “impresa in nero” mascherata da attività “privata” per ingannare l'organo di controllo; l'art. 256 si applica a tutto campo anche a tali soggetti, altrimenti si giungerebbe al paradosso di aver attivato una norma premiale e di favore per chi delinque in modo occulto rispetto ad un'azienda regolare...

È logico che oggi molte “imprese” che agiscono in questo settore sono del tutto illegali ed abusive, e dunque vanno considerate per quello che sono sia rispetto a tutte le attività di gestione illegale di rifiuti sia per questo reato specifico.

Dunque, non ci si deve far trarre in inganno in questi casi dall'immagine esterna - apparentemente “privata” - ma va valutata l'attività in concreto svolta nella sua interezza (spesso anche conto terzi). Il reato disposto dall'art. 256 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 si applica a “chiunque” eserciti una attività di gestione dei rifiuti in assenza di autorizzazione.

2) Una giurisprudenza incrostata dal “Codice Così Fan Tutti” che dissequestra con automatismo seriale irragionevole

Il panorama generale che emerge a livello nazionale è quello di una giurisprudenza che dissequestra e restituisce i mezzi utilizzati per il trasporto/smaltimento illecito di rifiuti cadendo nella trappola della fittizia intestazione a “teste di paglia” in modo sistematico, nonostante condanne o patteggiamenti e convalide pregresse. La cosa ancora più sconcertante è che tali dissequestri e restituzioni **avvengono molto spesso con formule prestampate di stile di una/due righe**, e dunque senza entrare minimamente nel dettaglio di esame per verificare se effettivamente si è trattato di un singolo episodio nel quale il furgone è sfuggito al controllo del proprietario formale o semplicemente si tratta una strategia attenta con il terzo presentato abilmente come fittizio intestatario.



Formule di stile che vengono adottate spesso anche a fronte di dettagliate verbalizzazioni dell'organo di polizia giudiziaria il quale documenta attraverso una serie di accertamenti la strategia del caso concreto della "testa di paglia". Quando, ad esempio, una novantenne analfabeta e senza patente risulta intestataria di un numero elevato di furgoni che vengono poi sistematicamente restituiti, appare evidente che il problema esiste...

E' la prevalenza del "Codice Così Fan Tutti" anche in questo settore...

Perché il nostro sistema giuridico, in tutti i settori, da anni è ricco ed incrostato da prassi, consuetudini interpretative ed applicative, credenze delle quali si è persa la memoria della loro arcaica origine ma tali realtà – sommate tutte insieme – creano una vera e propria realtà di "diritto parallelo" a testa in giù che incide profondamente a livello procedurale e sostanziale in ogni settore.

Si pensi – a mero titolo di esempio – al settore processuale penale ed alla prassi antica e non espugnabile di concedere le attenuanti generiche al responsabile di qualunque reato (anche il più efferato) solo ed esclusivamente per il fatto che al momento della redazione di quella sentenza di condanna sul certificato penale risulta "incensurato", e cioè privo di precedenti penali pregressi. La motivazione con la quale si concedono tali attenuanti generiche in tanti casi è solo lo stato di "incensuratezza". Ebbene l'art. 62 bis ultimo comma codice penale proibisce in modo espresso questa prassi: "In ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma". Invece "per ciò solo" ogni giorno in sentenze di condanna anche per gravi reati di sangue vengono concesse tali attenuanti sulla base della (totalmente infondata ed arcaica credenza) che tale concessione è un "diritto" automatico di ogni imputato "incensurato"... Non si sottovaluti il problema: le attenuanti generiche portano ad una riduzione secca di un terzo della pena. Il che significa che in una sentenza di condanna per omicidio di trenta anni, consentono uno sconto di dieci anni, e se sono concesse equivalenti o prevalenti ad aggravanti anche gravi (come l'aver agito con crudeltà) cancellano anche tali aggravanti e riducono la pena in modo ulteriore... Infine il paradosso spesso è che soprattutto nei reati predatori dilaganti quel soggetto, che in quel momento risulta "incensurato", può avere maturato diverse sentenze di condanna in primo e secondo grado come criminale seriale anche se - non essendo ancora definitive - non risultano ancora sul certificato penale... Questo è un tipico caso di prassi che in base al "Codice Così Fan Tutti" ha preso il sopravvento sulle regole codicistiche per consuetudinaria applicazione diffusa storica.

Ma il settore dei reati ambientali è stato veramente la culla storica della proliferazione delle prassi e delle consuetudini arcaiche del "Codice Così Fan Tutti", a tal punto da creare in gran parte di questi campi un vero e proprio diritto alternativo di fatto che dato luogo ad applicazioni anomale, illegittime, prive di ogni senso logico delle norme di settore fino a vanificarne ogni efficacia applicativa.



La criminalità ambientale ha capito perfettamente questo meccanismo e lo sfrutta abilmente a proprio vantaggio. Il caso dei dissequestri in esame è veramente manualistico. Il dato di fatto oggettivo vivente è che nonostante il sequestro della polizia giudiziaria, le sentenze di condanna o patteggiamento e le convalide pregresse **la giostra continua a girare senza fine, perché dopo qualche giorno chi trasportava e smaltiva illegalmente rifiuti con quel veicolo continua indisturbato a trasportare e smaltire illegalmente con lo stesso veicolo...**

Ciò rende **sostanzialmente inutile ogni azione** e crea - peraltro - enorme frustrazione negli organi di polizia giudiziaria i quali, dopo la terza o quarta volta che si sentono esposti a tale risultato ridicolo, indubbiamente con fatica iniziano a reprimere forme di scoraggiamento operativo.

Va - peraltro - sottolineato che in questi casi ci troviamo di fronte ad una **criminalità "aggregata" di nuova emersione e fisionomia**, ma che comunque ha un minimo di organizzazione anche se rudimentale. E conferma il dato organizzativo l'aspetto "culturale" chi ha ben studiato il "buco nero" del sistema con il meccanismo delle intestazione fittizia a "teste di paglia" strutturate...

Questa nuova criminalità aggregata, anche se rudimentale, ha delle **caratteristiche specifiche di flessibilità magmatica che la rendono di fatto impermeabile rispetto a forme repressive "classiche"** e l'unico affondo possibile per minare questa impermeabilità è **il radicale e definitivo resettamento dei veicoli** utilizzati per il trasporto: leggi confisca definitiva in sede penale. Il resto, di fatto serve a poco o nulla...

La mente di questa nuova criminalità aggregata è in genere - paradossalmente - proprio il terzo intestatario fittizio, il quale si guarda bene dal guidare il furgone sulla strada; è di fatto il micro imprenditore rudimentale che acquista i mezzi e li dirige poi al lavoro attraverso una serie di soggetti reclutati a bassissimo costo tra immigrati dell'est europeo (i quali poi - alla fine in alcune occasioni - sono vittime di se stessi per un pugno di spiccioli: si pensi a quelli che vengono inviati a spaccare le tettoie di eternit a martellate in calzoncini corti e ciabattine da spiaggia per poi caricare le lastre con le fibre svolazzanti sul furgone per andarle a buttare la qualche parte; le fibre le respirano per primi proprio questi soggetti di bassa manovalanza...).

Dunque, nella maggior parte dei casi coloro che vengono fermati dalla polizia giudiziaria su strada, dopo aver ritirato il carico di rifiuti in modo illegale ed alla guida del furgone, sono modestissimi appartenenti ad una folla di soggetti di secondo rilievo che vengono di volta in volta assoldati dal micro imprenditore intestatario fittizio del veicolo. L'eventuale condanna preoccupa veramente molto poco questi soggetti che - a loro volta - sono flessibili e magmatici e sanno bene che **non sconteranno mai la pena attese le basse sanzioni con diritto al beneficio della sospensione condizionale...** Inoltre essendo comunque "prestatori d'opera" praticamente a tutto campo, tra qualche tempo - prima della sentenza passata in giudicato - si saranno volatilizzati nel nulla nel loro paese d'origine o in qualche altro Stato estero.



Quindi, la capacità di assorbimento di denunce e condanne da parte di costoro è praticamente molto elevata, e quando il limite sarà stato raggiunto in un turn-over senza fine saranno sostituiti da parenti ed amici e si ricomincia il giro daccapo... **il paradosso è che in questo meccanismo l'unico che ne esce sempre fuori indenne è il falso intestatario dei mezzi che poi è il vero e proprio puparo.** Questo puparo - a sua volta - usa schermarsi ulteriormente intestando i mezzi sulla carta a persona a lui vicina intoccabile, tipo la nonna novantenne o la cugina gravemente malata: così il cerchio è chiuso.

Gli unici che potrebbero essere più sensibili all'attacco delle sentenze di condanna, in quanto residenziali in modo permanente, potrebbero essere i soggetti rom fisicamente abitanti nei campi ed autori di notte delle bruciature di grandi falò. Ma qui soccorre la "guardiania militare" posta a protezione dei campi, perché qualunque corpo di polizia giudiziaria sa bene che entrare - di giorno o di notte - in un campo rom nel cui cuore centrale sono ubicati i roghi significa scontrarsi con un vero e proprio problema di ordine pubblico con una vigilanza di tipo paramilitare... D'altra parte anche alcune trasmissioni televisive nazionali hanno documentato come, appena i giornalisti tentano di avvicinarsi nell'area dei campi, vengono malmenati e presi a sassate e bastonate. Si torna dunque al punto fondamentale, che il controllo su strada, che continua ad essere l'unico punto nodale sensibile per affrontare e stroncare alla radice il fenomeno...

Ecco perché dopo pochi giorni dalla sentenza di condanna la stessa pattuglia di polizia ritrova tranquillamente i soggetti condannati che **continuano a guidare il furgone dissequestrato** per operare ancora trasporti smaltimenti illeciti. Il problema è che ancora hanno a disposizione il furgone restituito... **Se invece la giurisprudenza avesse confiscato definitivamente il mezzo non potrebbero tornare a delinquere sulla strada.** Ecco perché continuare a mantenere il sequestro del veicolo - e soprattutto poi confiscarlo definitivamente - è l'unico modo per attaccare il cuore questa criminalità magmatica. **Privare sistematicamente questa micro organizzazione rudimentale dei mezzi da utilizzare per il trasporto è il vero taglio del cordone ombelicale vitale che affossa la micro organizzazione stessa.** Questo la norma l'ha capito benissimo, ed ecco perché prevede la confisca obbligatoria anche in sede di patteggiamento. La norma - poi - però fa un passo falso con l'ulteriore previsione della non confiscabilità se il mezzo appartiene a persona estranea ai fatti e questo "buco nero" alimenta gli equivoci e viene proficuamente sfruttata dalla criminalità ambientale...

Atteso - peraltro - **il danno micidiale che tali soggetti provocano per la salute pubblica,** credo sia giunto onestamente il momento per la giurisprudenza di prendere atto della situazione e iniziare **una rivoluzione di riposizionamento di principio.** E questo in via **sostanziale,** a prescindere dell'intestazione formale, dai bolli, delle carte e cartucce che all'apparenza sono sempre in regola, ma che nascondono in realtà - in via appunto sostanziale e concreta - realtà criminali subdole ed insidiose.



Ci vuole uno scatto d'orgoglio della giurisprudenza nazionale per cessare questi dissequestri a catena e **valorizzare il già difficile e complesso ruolo delle operazioni di polizia giudiziaria per stroncare questo fenomeno** che nelle forme più gravi è anche l'origine famosi roghi notturni **dove intere cittadinanze respirano diossina provocata dai roghi dei rifiuti trasportati dai furgoni sistematicamente restituiti...**

E' tempo di giurisprudenza coraggiosa anche logico-induttiva. D'altra parte la storia – con le dovute diversità - è parallela a quella delle grandi violazioni fiscali dove le “teste di paglia” (tipo nonnette con quinta elementare) risultavano – in modo apparentemente regolare sotto il profilo di carte e bolli – intestatarie di ville faraoniche, barche da mille ed una notte ed altro. In quel settore una giurisprudenza coraggiosa e non ancorata a formule di stile ha sbloccato la situazione, ed oggi si applicano perfino i sequestri per equivalente...

Possibile che nel campo ambientale ciò non sia possibile, e **dobbiamo sempre fare percorsi con scarponi di cemento, mentre chi delinque indossa scarpine atletiche da corsa?**

3) Ma di quale reato stiamo argomentando? Un “reato minore”?

La materia un esame riguarda il delicatissimo ed importantissimo reato di gestione illecita di rifiuti. Come è noto, l'art. 256 D.L.vo 152/06 non è un reato minore, ma un reato che - seppur di tipo (incomprensibilmente) contravvenzionale - riguarda **ipotesi importanti di violazioni sostanziali alle norme di tutela ambientale spesso con diretti riflessi sulla salute pubblica.**

Ma vediamo bene insieme:

“Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.



3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è **punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro**. Si applica **la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000** se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. (...)

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è **punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).**

6. (...) 7. (...) 8. (...) 9 (...)"

Come appare evidente, l'ipotesi del primo comma (che comprende logicamente anche la mancata iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali) è **il reato/base unico ed essenziale per contrastare, ad esempio, tutti i soggetti che muniti di mezzi di ogni tipo trasportano illegalmente i rifiuti (anche pericolosi) verso i siti di smaltimento illegale**. Non a caso il sistema giuridico prevede poi la confisca obbligatoria del mezzo utilizzato non solo in caso di condanna, ma addirittura in caso di "patteggiamento"...

E' un dato di fatto oggettivo infatti che – a parte gli abbandoni di rifiuti eseguiti direttamente dai privati e/o dalle aziende – gran parte della massa di rifiuti solidi e liquidi che, soprattutto di notte, vengono riversati in ogni angolo del nostro territorio sono da addebitare a quel mondo silente ma vastissimo dei **trasportatori e smaltitori abusivi** che vanno a raccogliere questi rifiuti solidi e liquidi presso privati ed aziende a costi bassissimi; per poi gettarli/sotterrarli ovunque o in parte bruciarli. Esiste ormai radicata nel nostro Paese una realtà di **un numero infinito ed incontrollato di soggetti** che, utilizzando piccoli e medi mezzi intestati a privati (spesso soggetti di facciata, impunibili tipo persone anziane) e dunque del tutto "invisibili" perché anonimi, girano in lungo e in largo sul territorio per offrire un "servizio" che è molto appetito da una altrettanto vastissima massa di privati e titolari di piccole/medie aziende: il "ritiro" a bassissimo costo dei propri rifiuti per evitare i costi degli smaltimenti ufficiali.

Quando parliamo di illegalità ambientali va tenuto presente che **non esiste solo la grande criminalità organizzata** che opera a livelli superiori, ma dobbiamo prendere atto che esiste un **"mondo di mezzo" costituito da questa ulteriore realtà**. Ogni soggetto "in nero" che opera in modo silente ed occulto la "raccolta" di rifiuti presso privati o aziende, per tutto l'arco temporale della sua attività "aziendale" ogni giorno riverserà sul territorio cumuli di rifiuti costituiti potenzialmente da ogni e qualsiasi materiale, ivi compresi rifiuti pericolosi.



E' questa la fonte principale dei cumuli di rifiuti riversati sul territorio. Ed è **una fonte continua e permanente**. Stroncare questa fonte è dunque strategia rilevante per il contrasto alla diffusione di tali riversamenti di rifiuti. Tutti questi soggetti devono rispondere di questo reato di gestione illecita di rifiuti (art. 256 D.Lvo n. 152/06) che, contrariamente a quello che ritengono - in modo assolutamente errato - anche alcuni organi di PG, si applica anche ai privati che guidano questi mezzi (intestati formalmente appunto a privati) perché questi soggetti operano attività di fatto di azienda "in nero" occulta (anche sotto i profilo fiscale e tributario).

Si tratta di soggetti non iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e che - dunque - non possono compilare alcun formulario e non possono emettere fattura. Tutta l'azione del soggetto e del mezzo sono pertanto **totalmente al di fuori di ogni regime legale** ed autorizzatorio; e l'azione di sversamento illegale - ovunque e comunque **al di fuori di tutte le regole**.

Dunque, si integra il reato di gestione illecita di rifiuti liquidi mediante smaltimento illegale ai sensi del **comma 1 (e non 2)** dell'art. 256 D.Lgs n. 152/06 che sanziona "**chiunque**" effettua una attività di raccolta, **trasporto**, recupero, **smaltimento**, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

Il reato disposto dall'art. 256, comma 1, del D.Lgs, n. 152/2006 si applica infatti a **chiunque** eserciti una attività di gestione dei rifiuti in assenza di autorizzazione. Ciò significa che la norma sanzionatoria non ha come destinatari unicamente soggetti che esercitano professionalmente l'attività di raccolta, trasporto recupero e smaltimento dei rifiuti, ma si rivolge **a qualsiasi soggetto** che si trovi ad esercitare un'attività di gestione dei rifiuti. Come infatti ha sottolineato anche la Corte di Cassazione: il reato di attività di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione, non ha natura di reato proprio integrabile soltanto da soggetti esercenti professionalmente una attività di gestione di rifiuti, ma costituisce una ipotesi di reato comune che può essere pertanto commesso anche da chi esercita attività di gestione dei rifiuti di fatto o in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa. **Sono soggetti che non possono essere ricevuti da nessun sito di destinazione regolare e - dunque - i loro viaggi per forza di cose sono sempre e solo verso siti illegali...**

La mancata iscrizione all'Albo è un fatto straordinariamente sostanziale, ed è un (necessario) elemento presupposto per garantire un'attività da sempre e per sempre "in nero" ed invisibile per chi trasporta rifiuti (anche pericolosi) sotto ogni profilo. **Chi non si iscrive all'Albo manifesta puramente e semplicemente una volontà dolosa di delinquere** in tutto l'arco della sua vita lavorativa; consegue che non potrà mai compilare alcun formulario, non potrà mai accedere a nessun impianto di trattamento o recupero ufficiale.

Dovrà inevitabilmente alla fine di ogni viaggio smaltire i rifiuti trasportati in modo illegale (leggi: riversandoli da qualche parte) ed infine è conseguentemente evasore totale a livello fiscale e tributario perché certamente in tale quadro non emette fatture.



Si tratta di un delinquere invisibile e silente, permanente e senza alcuna minima possibilità di operare – neppure in parte – legalmente. **Ogni rifiuto (anche pericoloso) trasportato da un soggetto non iscritto all'Albo è destinato a finire inevitabilmente in uno smaltimento illegale** con danno per l'ambiente e – spesso – per la salute pubblica.

Inoltre, questi soggetti creano danni relevantissimi alle aziende virtuose che in questo settore rispettano le regole, si iscrivono all'Albo, redigono i formulari, emettono fatture e pagano le tasse, e poi trasportano i rifiuti verso centri di recupero o smaltimento autorizzati. I trasportatori onesti di rifiuti vedono sul mercato una concorrenza spietata e mortale da parte dei trasportatori illegali “in nero”.

Esiste, infatti, da sempre nel nostro Paese una illegalità ambientale di fascia intermedia che è stata poi la causa scatenante dell'interesse dell'ecomafia nella soluzione finale attualmente in atto. Questa fascia intermedia ha veramente devastato il territorio. Non lo ho fatto in modo eclatante, come può essere la gigantesca discarica isolata che vede sotterrati quantitativi di enormi di rifiuti lì concentrati tutti insieme, ma ha creato sul territorio una polverizzazione di singoli e minori riversamenti illegali puntiformi; ed è la somma che fa sempre il totale... Crea il totale una miriade infinita di soggetti intermedi che tutti giorni, sistematicamente, anzi tutte le notti, per tutto l'anno, per decenni hanno riversato (e continuano ancora oggi a riversare) i peggiori rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee, sotto terra ed in ogni altro angolo del nostro Paese; tutti insieme hanno creato una gigantesca discarica abusiva che è meno evidente e importante sotto il profilo comunicativo rispetto alla grande e unica discarica profonda, ma non è meno perniciosa. Perché si tratta di migliaia e migliaia di riversamenti sotto terra e dentro le acque superficiali e sotterranee. Migliaia e migliaia di riversamenti isolati, silenti e notturni sparsi modo puntiforme sul territorio non fanno notizia da prima pagina, ma se li sommiamo tutti insieme, riunendoli come in un gigantesco puzzle, avremo come risultato una discarica frammentata e puntiforme dalle dimensioni spaventose in continuo e quotidiano aumento.

Questo è un aspetto molto spesso sottovalutato. Dunque, **questo formicaio di persone e aziende in nero che si muovono sul territorio nazionale sono il vero problema di fondo delle illegalità ambientali, soprattutto in materia di gestione illegale di rifiuti.** A mio avviso pari – come danno conseguente - all'ecomafia.

Qual'è il reato da contestare? Durante il controllo di ordine generale, va contestato il reato base di cui all'articolo **256 comma 1 D.Lvo n. 152/06** che è il reato/base trasversale. E consigliamo questa contestazione/base per porre al riparo la verbalizzazione - ed il sequestro conseguente - da possibili proficue eccezioni delle difese; invece in questo caso nulla possono eccepire perché si tratta di reato minimale. Questo vale in modo trasversale per ogni destinazione di smaltimento illegale successivo al trasporto.



Resta - invece - sottinteso che in caso specifico di smaltimenti mediante roghi, se il furgone viene individuato **in prossimità del campo rom** adibito al luogo di bruciatura e la polizia giudiziaria documenta la univoca ed incontestabile destinazione verso tale area adibita a smaltimento mediante falò, può essere agevolmente contestato il diverso reato delitto di cui all'articolo **256 bis comma due medesimo decreto**.

Infatti, in tale ultimo caso il trasporto può essere considerato parte propedeutica essenziale in **funzione della successiva combustione illecita di rifiuti** e - dunque - agevolmente scatta tale contestazione molto più grave. Sarà la polizia giudiziaria a decidere, caso per caso, secondo la logica le dinamiche specifiche quale reato contestare

Maurizio Santoloci

Publicato il 2 dicembre 2016